

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1305 DELLA COMMISSIONE**  
**del 25 luglio 2022**

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base»), dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDURA**

**1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore**

- (1) Nel 2010 sono state inizialmente istituite misure antidumping sulle importazioni di cavi di molibdeno dalla Repubblica popolare cinese (la «RPC» o «Cina» o «il paese interessato») con il regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio <sup>(2)</sup> («le misure iniziali»). L'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure iniziali è denominata «l'inchiesta iniziale». Le misure iniziali hanno assunto la forma di un dazio ad valorem del 64,3 %.
- (2) Nel 2012 e nel 2013, in seguito a due inchieste antielusione, le misure iniziali sono state dapprima estese alle importazioni di cavi di molibdeno originari della Malaysia <sup>(3)</sup> e in un secondo momento alle importazioni di cavi di molibdeno originari della RPC contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm <sup>(4)</sup>. Il 30 ottobre 2015, in seguito a una terza inchiesta antielusione, le misure sono state estese ai cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm e uguale o inferiore a 11,0 mm <sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio, del 14 giugno 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese (GU L 150 del 16.6.2010, pag. 17).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 14/2012 del Consiglio, del 9 gennaio 2012, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento d'esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia, dichiarati o no originari della Malaysia, e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite dalla Svizzera (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 22).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 243 del 12.9.2013, pag. 2).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1952 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio sulle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 100).

- (3) Le misure attualmente in vigore sono state istituite il 30 giugno 2016 dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1046 <sup>(6)</sup> a seguito di un riesame in previsione della scadenza («precedente riesame in previsione della scadenza»).

#### 1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (4) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza <sup>(7)</sup>, la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (5) La domanda è stata presentata il 23 marzo 2021 da Plansee SE («il richiedente»), che rappresenta oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati cavi di molibdeno, per conto dell'industria dell'Unione di cavi di molibdeno ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

#### 1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (6) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 28 giugno 2021 la Commissione, sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha aperto un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni nell'Unione di cavi di molibdeno originari della RPC. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(8)</sup> («l'avviso di apertura»).

#### 1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (7) L'inchiesta relativa alla persistenza e alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

#### 1.5. Parti interessate

- (8) Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, così come il secondo produttore noto dell'Unione, gli utilizzatori noti e le autorità della RPC, invitandoli a partecipare.
- (9) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

#### 1.6. Campionamento

- (10) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.
- a) *Nessun campionamento dei produttori dell'Unione*
- (11) Nell'avviso di apertura la Commissione non ha fatto ricorso al campionamento, ma ha invitato i due produttori noti dell'Unione, ossia Plansee SE e Osram GmbH, a rispondere al questionario entro il termine indicato.

<sup>(6)</sup> GU L 170 del 29.6.2016, pag. 19.

<sup>(7)</sup> GU C 327 del 5.10.2020, pag. 18.

<sup>(8)</sup> GU C 251 del 28.6.2021, pag. 17.

b) *Campionamento degli importatori*

- (12) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.
- (13) Nessun importatore si è manifestato per fornire le informazioni richieste nell'avviso di apertura.

c) *Campionamento dei produttori cinesi*

- (14) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori noti di cavi di molibdeno della RPC a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare altri produttori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. Non è stata tuttavia fornita alcuna risposta.
- (15) Di conseguenza la Commissione ha informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, intendeva ricorrere ai dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base nell'esaminare la persistenza o la reiterazione del dumping. Le autorità della RPC non hanno inviato alcuna risposta.

**1.7. Risposte al questionario**

- (16) I questionari per i produttori dell'Unione, nonché quelli per gli importatori, gli utilizzatori e i produttori della RPC sono stati messi a disposizione online il giorno dell'apertura.
- (17) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base.
- (18) Una risposta al questionario è pervenuta da un produttore dell'Unione, Plansee SE, che è anche il richiedente e rappresenta l'[86-94] % delle vendite totali dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione.
- (19) Il 24 giugno 2021 l'unico altro produttore dell'Unione ha espresso l'intenzione di rimanere neutrale nell'inchiesta e non ha risposto al questionario.
- (20) Né il governo né i produttori della RPC hanno risposto al questionario.
- (21) Il 15 novembre 2021 è stato inviato un questionario sugli indicatori macroeconomici a Plansee SE; le risposte a tale questionario sono pervenute alla Commissione il 29 novembre 2021.

a) *Verifica*

- (22) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Una visita di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base è stata effettuata presso la sede del produttore dell'Unione Plansee SE in Austria.

b) *Fase successiva della procedura*

- (23) Il 9 giugno 2022 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping.
- (24) A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. Non sono pervenute osservazioni.

## 2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

### 2.1. Prodotto oggetto del riesame

- (25) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale e del precedente riesame in previsione della scadenza, ossia cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, classificati con il codice NC ex 8102 96 00 («prodotto oggetto del riesame»).
- (26) Il prodotto oggetto del riesame originario della RPC, non proveniente dalla Malaysia, è attualmente classificato con il codice TARIC 8102 96 00 19. Il prodotto oggetto del riesame proveniente dalla Malaysia, dichiarato o no originario della Malaysia, attualmente classificato con il codice TARIC 8102 96 00 11, non è stato esaminato in quanto non rientrava nella definizione del prodotto dell'inchiesta iniziale.
- (27) I cavi di molibdeno sono utilizzati principalmente nell'industria automobilistica, ad esempio negli anelli sincronizzatori delle autovetture con cambio manuale.

### 2.2. Prodotto simile

- (28) Come stabilito nell'inchiesta iniziale, il prodotto oggetto del riesame e il prodotto simile sono identici in termini di caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche. La presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
- il prodotto oggetto del riesame, originario della Cina, non proveniente dalla Malaysia;
  - il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina; e
  - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (29) Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

## 3. DUMPING

### 3.1. Osservazioni preliminari

- (30) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di cavi di molibdeno dalla RPC sono continuate, anche se a livelli notevolmente inferiori rispetto al precedente riesame in previsione della scadenza.
- (31) Come indicato al considerando 20, nessun produttore della RPC ha collaborato all'inchiesta.
- (32) Il 16 luglio 2021 la Commissione ha quindi informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, essa poteva applicare l'articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni riguardanti la RPC. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione in merito alla sua intenzione di ricorrere ai dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (33) Di conseguenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o di reiterazione del dumping sono state basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, combinate con altre fonti di informazioni, quali le statistiche su importazioni ed esportazioni (Comext, Eurostat), Dun & Bradstreet<sup>(9)</sup>, Global Trade Atlas («GTA») <sup>(10)</sup>.

<sup>(9)</sup> Dun & Bradstreet (D&B): <https://sso.dnb.com/>

<sup>(10)</sup> <https://www.gtis.com/gta/>.

### 3.2. Persistenza del dumping delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame

#### 3.2.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

- (34) Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l'esistenza di distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l'inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (35) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Inoltre, al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (36) Entro la scadenza fissata non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC né alcuna osservazione in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente, il 16 luglio 2021, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC.
- (37) Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili al momento dell'apertura, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, un possibile paese rappresentativo per la RPC era la Turchia. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi rappresentativi eventualmente appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.
- (38) Il 10 marzo 2021 la Commissione ha pubblicato la prima nota al fascicolo («la prima nota») e ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali le materie prime, il lavoro e l'energia, impiegati nella produzione di cavi di molibdeno. Per quanto riguarda la scelta di un paese rappresentativo, la Commissione ha osservato che il prodotto oggetto del riesame era prodotto soltanto in un ristretto numero di paesi nel mondo <sup>(1)</sup> e che soltanto la Thailandia era stata individuata quale paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. Tuttavia, per quanto riguarda la Thailandia, non erano prontamente disponibili sufficienti informazioni a livello di società per stabilire le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti.
- (39) Poiché né la Commissione né il richiedente sono stati in grado di individuare un paese rappresentativo con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC nel quale è fabbricato il prodotto oggetto del riesame e per il quale fossero prontamente disponibili tutte le informazioni necessarie, la Commissione ha tentato di trovare un paese rappresentativo idoneo con lo stesso livello di sviluppo economico della RPC, nel quale si producesse un prodotto analogo appartenente alla stessa categoria generale o al medesimo settore, ma non è stata in grado di individuare un tale prodotto. Inoltre nessuna delle parti interessate aveva proposto un paese rappresentativo idoneo con lo stesso livello di sviluppo economico della RPC in cui si producesse il prodotto oggetto del riesame o un prodotto analogo. Pertanto, nella prima nota, la Commissione ha proposto in via eccezionale, oltre alla Thailandia, anche l'India quale possibile fonte per stabilire i prezzi e i costi esenti da distorsioni e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Solo il richiedente ha inviato commenti su tale nota.
- (40) Il 29 ottobre 2021 con una seconda nota («la seconda nota»), la Commissione ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, indicando l'India quale fonte appropriata e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

<sup>(1)</sup> Austria, Cina, Germania, India, Thailandia e Stati Uniti.

### 3.2.2. Valore normale

- (41) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».
- (42) Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «qualora sia accertato, [...] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti».
- (43) Come ulteriormente illustrato in seguito, la Commissione ha concluso nell'ambito della presente inchiesta, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo e dei produttori della RPC, che fosse opportuno applicare l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

### 3.2.3. Esistenza di distorsioni significative

#### 3.2.3.1. Valore normale

- (44) Nell'ambito di recenti inchieste concernenti il settore del tungsteno nella RPC <sup>(12)</sup> la Commissione ha riscontrato la presenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La maggior parte dei produttori di prodotti di molibdeno lavora anche il tungsteno nei propri impianti. Inoltre il tungsteno e il molibdeno hanno proprietà chimiche e utilizzi industriali simili. Come spiegato in dettaglio in appresso, oltre alle sistematiche distorsioni significative che incidono su tutti i fattori produttivi nella RPC, dall'inchiesta è emerso che nei documenti di pianificazione e orientamento cinesi il tungsteno e il molibdeno sono generalmente menzionati insieme. Nell'ambito della presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili, fosse opportuno applicare l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (45) In tali recenti inchieste sul tungsteno la Commissione ha constatato l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC, che falsifica l'efficiente allocazione delle risorse in linea con i principi di mercato <sup>(13)</sup>. In particolare, oltre alle distorsioni sistematiche che interessano l'economia cinese, la Commissione ha concluso che nel settore del tungsteno non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base <sup>(14)</sup>, ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base <sup>(15)</sup>. La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Nel complesso il sistema di pianificazione della RPC comporta che le risorse siano concentrate in settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato <sup>(16)</sup>. La Commissione ha altresì concluso che il diritto fallimentare

<sup>(12)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, del 26 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (GU L 200 del 29.7.2019, pag. 4).

<sup>(13)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, considerando 95 e 96.

<sup>(14)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, considerando 56 e 60.

<sup>(15)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, considerando da 61 a 64: Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà, dall'altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in seno a ogni società occorre creare un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione dello stesso PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività dell'organizzazione del partito. Sembra che, in passato, tale requisito non sia stato sempre seguito o rigorosamente applicato. Tuttavia, almeno dal 2016, il PCC ha rafforzato le sue rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di Stato facendone una questione di principio politico. Si dice inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina del partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, compreso quello dei produttori di [prodotto oggetto del riesame] e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

<sup>(16)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, considerando 65 e 73.

e patrimoniale cinese non funzionano correttamente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d'insolvenza e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni nella RPC<sup>(17)</sup>. Analogamente la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore del tungsteno ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base<sup>(18)</sup>, nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l'accesso al capitale da parte delle imprese della RPC<sup>(19)</sup>.

- (46) Come avvenuto nell'ambito della precedente inchiesta riguardante il settore del tungsteno nella RPC, la Commissione ha valutato, nella presente inchiesta riguardante il molibdeno, se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda e nella relazione della Commissione sulle distorsioni significative in Cina<sup>(20)</sup> (la relazione) che si basa su fonti pubblicamente disponibili. Tale analisi ha riguardato l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della RPC in generale, nonché della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l'esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell'ambito di precedenti inchieste da essa condotte a tale riguardo.
- (47) La domanda in questo caso ha fatto riferimento alla relazione, in particolare all'influenza dello Stato cinese nel settore dei metalli non ferrosi, che comprende l'industria del molibdeno, tramite il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico della Repubblica popolare cinese (il 13° piano quinquennale generale) e il tredicesimo piano quinquennale per l'industria dei metalli non ferrosi (13° piano quinquennale per i metalli non ferrosi). Nella domanda si specifica inoltre che, in base all'iniziativa Made in China 2025, l'industria del molibdeno può beneficiare di considerevoli finanziamenti statali. Sono menzionati fondi finanziari specifici creati dallo Stato cinese per sostenere l'industria del molibdeno (China Development Bank, National Integrated Circuit Fund, Advanced Manufacturing Fund, diversi fondi locali istituiti dai governi locali e finanziamenti per sostenere e ristrutturare i produttori forniti da China Reform Holdings). Inoltre nella domanda sono citate, a titolo di esempio, due società del settore del molibdeno che beneficiano dei finanziamenti statali: Jiduicheng Molybdenum e Xiamen Tungsten, la società madre di Xiamen Honglu Tungsten.
- (48) Nel settore del molibdeno persiste un elevato livello di proprietà e controllo da parte del governo della RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base. Molti dei maggiori produttori sono di proprietà dello Stato. In assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi del prodotto oggetto del riesame non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra i produttori di cavi di molibdeno privati e quelli di proprietà dello Stato. Tuttavia dall'inchiesta è emerso che molti grandi produttori nel settore del molibdeno sono imprese di proprietà dello Stato. Tra queste figurano Jinduicheng Molybdenum, Xiamen Honglu Tungsten, Chengdu Hongbo Industrial e Luoyang Hi-tech Molybdenum & Tungsten Material.
- (49) Quanto alla capacità del governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, nel corso dell'inchiesta la Commissione ha accertato l'esistenza di legami personali tra i fabbricanti del prodotto oggetto del riesame e il partito comunista cinese («PCC»), come ad esempio la presenza di membri del PCC tra gli alti dirigenti o tra i membri del consiglio di amministrazione di numerose società che fabbricano il prodotto oggetto del riesame. A titolo di esempio, il presidente del consiglio di amministrazione di Jinduicheng Molybdenum è al tempo stesso segretario del comitato di partito, il direttore generale è al contempo vice segretario del comitato di partito e il segretario per la commissione disciplinare funge anche da vice segretario del comitato di partito<sup>(21)</sup>. Il presidente del consiglio di amministrazione della holding statale Xiamen Honglu Tungsten è un membro del PCC<sup>(22)</sup>. Sia le imprese pubbliche sia quelle private che operano nel settore dei cavi di molibdeno sono soggette a supervisione e orientamento di tipo strategico.

<sup>(17)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, considerando 74 e 77.

<sup>(18)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, considerando 78 e 80.

<sup>(19)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, considerando 81 e 91.

<sup>(20)</sup> Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 483 final/2 del 20.12.2017, disponibile all'indirizzo: [https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc\\_156474.pdf](https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf).

<sup>(21)</sup> Per i dettagli consultare il sito web della società: <http://www.jdcmmc.com/INFO-Single/010102.shtml>

<sup>(22)</sup> [https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCI\\_CorpManagerInfo.php?stockid=600549 &Pcode = 30011851&Name=%BB%C6%B3%A4%B8%FD](https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCI_CorpManagerInfo.php?stockid=600549 &Pcode = 30011851&Name=%BB%C6%B3%A4%B8%FD).

- (50) Gli esempi seguenti illustrano la suddetta tendenza a un aumento del livello di intervento da parte del governo della RPC nel settore dei cavi di molibdeno. Molti produttori del prodotto oggetto del riesame pongono esplicitamente l'accento, nei loro siti web, sulle attività di edificazione del partito, hanno membri del partito nella gestione societaria e sottolineano la loro affiliazione al PCC. Dall'inchiesta sono emerse attività di edificazione del partito presso diversi produttori di cavi di molibdeno, tra i quali Chengdu Hongbo Industrial. Un altro produttore, Jinduicheng Molybdenum, sul proprio sito web afferma quanto segue riguardo al tema dell'edificazione del partito <sup>(23)</sup>: «L'incontro ha evidenziato che nel 2019 il comitato di partito della società ha scrupolosamente attuato le varie prescrizioni del comitato di partito di Shaanxi Non Ferrous Metals Group. [...] [il comitato di partito della società] si è concentrato sul lavoro centrale e la direzione politica ha promosso uno sviluppo di alta qualità; [e] ha continuato a sottoporre la direzione a un controllo rigoroso.»
- (51) Xiamen Honglu Tungsten è un altro produttore di cavi di molibdeno con un comitato di partito. In base all'articolo 96 dello statuto della holding statale Xiamen Tungsten: «[I]a società costituisce il comitato del partito comunista cinese di Xiamen Tungsten Industry Co., Ltd. (di seguito denominato comitato di partito della società) e il comitato di controllo disciplinare del partito comunista cinese di Xiamen Tungsten Industry Co., Ltd. (di seguito denominato il comitato disciplinare della società).» Ai sensi dell'articolo 98 dello statuto, «[i]l comitato di partito della società svolge i propri compiti conformemente alla «costituzione del partito» e agli altri regolamenti interni del partito: 1) garantire la supervisione dei principi e delle politiche del partito e dello Stato, attuare le decisioni e le disposizioni del comitato centrale del partito, del Consiglio di Stato, del comitato provinciale di partito e del governo provinciale in seno alla società; 2) adoperarsi per meglio conciliare la gestione dei quadri del partito con la conformità alla normativa della selezione dei dirigenti aziendali da parte del consiglio di amministrazione [...]; 3) esaminare e dibattere aspetti quali la riforma, lo sviluppo e la stabilità della società, nonché questioni rilevanti di gestione aziendale e i problemi principali riguardanti gli interessi personali dei dipendenti, come pure formulare pareri e suggerimenti; [...] 5) rafforzare lo sviluppo di organizzazioni di base del partito e di squadre di membri del partito in seno all'impresa;» <sup>(24)</sup>.
- (52) Inoltre nel settore del molibdeno sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. L'industria del molibdeno è citata in molti documenti di orientamento, a dimostrazione del fatto che le società che producono cavi di molibdeno beneficiano del sostegno del governo della RPC <sup>(25)</sup>, come confermato nei numerosi piani e nelle direttive, nonché in altri documenti dedicati al molibdeno, pubblicati a livello nazionale, regionale e comunale. Il molibdeno è, ad esempio, citato nei documenti seguenti:
- tredicesimo piano quinquennale per le risorse minerarie;
  - tredicesimo piano quinquennale per l'industria dei metalli non ferrosi;
  - piano nazionale per le risorse minerarie 2016-2020;
  - repertorio dei settori chiave ad alta tecnologia sostenuti dallo Stato (2016) <sup>(26)</sup>, il molibdeno è citato nella sezione IV.1.3 «Nuovi materiali – Terre rare»;
  - versione del 2019 del repertorio di riferimento della strutturazione industriale, il molibdeno è citato nella parte II: «industrie soggette a restrizioni», sezione 7.1 «metalli non ferrosi», pag. 87;

i pareri di indirizzo riguardanti il potenziamento degli investimenti nelle industrie strategiche emergenti e lo sviluppo e il rafforzamento di nuovi punti di crescita e poli di crescita, n. 1409 [2020] della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme <sup>(27)</sup>, recitano: «Attuare un piano di azione per l'innovazione e lo sviluppo di nuovi materiali, migliorare il livello tecnologico dell'estrazione, della fusione e della trasformazione delle terre rare, del vanadio-titano, del tungsteno-molibdeno, del litio, del rubidio, del cesio, della grafite e di altre risorse specifiche».

<sup>(23)</sup> <http://www.jdcmmc.com/INFO/10282.shtml>.

<sup>(24)</sup> Statuto di Xiamen Tungsten: [http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH\\_STOCK/2021/2021-5/2021-05-29/7288169.PDF](http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2021/2021-5/2021-05-29/7288169.PDF).

<sup>(25)</sup> Cfr. la relazione sulla Cina, capitoli sul tredicesimo piano quinquennale per le risorse minerarie e il tredicesimo piano quinquennale per l'industria dei metalli non ferrosi, pagg. 267-282.

<sup>(26)</sup> [http://kj.quanzhou.gov.cn/wsb/xgxz/201703/t20170322\\_431820.htm](http://kj.quanzhou.gov.cn/wsb/xgxz/201703/t20170322_431820.htm).

<sup>(27)</sup> [https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202009/t20200925\\_1239582.html](https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202009/t20200925_1239582.html).



Il molibdeno è inoltre soggetto alla normativa locale, a livello provinciale e comunale. Ad esempio:

- il parere di esecuzione sugli adeguamenti strutturali e sul miglioramento dell'efficienza dell'industria dei metalli non ferrosi del 2017 <sup>(28)</sup>, dispone quanto segue: «Filiera industriale del molibdeno: concentrarsi sui monti del grande e del piccolo Xing'an, migliorare il livello di sviluppo e di utilizzo della miniera di molibdeno di Luming e sviluppare il più possibile il processo di fusione a valle, così come il processo di raffinazione e di trasformazione dei prodotti. Promuovere le opere preliminari per la miniera di molibdeno presso Chalokou, sui monti Daxingan, e il rapido sviluppo e utilizzo delle risorse. Rafforzare l'organizzazione e il coordinamento, riservare particolare attenzione alla realizzazione dei progetti di fusione del molibdeno nel Parco industriale di lavorazione intensiva delle risorse minerarie di Tielì e nel parco industriale dell'economia mineraria di Jiagedaqi, e sviluppare tecnologie chiave quali preparazioni a base di polvere di molibdeno, preparazioni a base di nanopolvere di triossido di molibdeno, metallurgia delle leghe di molibdeno, saldatura, nonché recupero e utilizzo dei catalizzatori industriali; sviluppare prodotti trasformati come ferro molibdeno, ossido di molibdeno, placatura acida in molibdeno, barre di molibdeno, cavi di molibdeno, prodotti di rivestimento in polveri metalliche ultrasottili in molibdeno, molibdato di ammonio; creare la filiera industriale del molibdeno: estrazione e condizionamento - fusione e lavorazione. La leadership sarà assunta rispettivamente dal governo municipale di Yichun e dall'amministrazione regionale di Daxingan»;
- il tredicesimo piano quinquennale della provincia di Shaanxi sullo sviluppo sociale ed economico <sup>(29)</sup>, alle pagine 31 e 32, recita: «Riforma e miglioramento delle industrie tradizionali: promuovere la trasformazione dei metalli preziosi come il titanio, il molibdeno, l'alluminio» e più avanti: «Fare di Weinan (Shaanxi) la capitale del molibdeno»;
- il repertorio della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme riguardante le industrie incentivate nelle regioni occidentali per il 2020 <sup>(30)</sup> tra le industrie incentivate nella provincia di Sichuan elenca le seguenti: «prodotti in tungsteno e molibdeno e materiali per cavi di tungsteno e molibdeno».

- (53) Come si evince dai suddetti esempi, il governo della RPC orienta lo sviluppo del settore del molibdeno in base a un'ampia gamma di strumenti politici e di direttive e controlla praticamente tutti gli aspetti dello sviluppo e del funzionamento del settore. Inoltre l'industria dei cavi di molibdeno beneficia degli orientamenti e degli interventi governativi riguardanti le materie prime, in particolare l'ossido di molibdeno.
- (54) In aggiunta a ciò i produttori di cavi di molibdeno sono anche beneficiari di sovvenzioni statali, a chiara dimostrazione dell'interesse dello Stato per il settore. Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha accertato che diversi produttori di cavi di molibdeno beneficiavano di sovvenzioni dirette dello Stato. Tra questi vi sono Xiamen Honglu Tungsten <sup>(31)</sup> e Luoyang Hi-tech Molybdenum & Tungsten Material <sup>(32)</sup>.
- (55) In sintesi il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori incentivati, tra cui figura la produzione di molibdeno in quanto principale materia prima utilizzata nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.
- (56) Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, come indicato al considerando 45, non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto del riesame.
- (57) Il settore del molibdeno subisce inoltre la distorsione dei costi salariali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 45. Tale distorsione incide sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC).

<sup>(28)</sup> <https://www.hlj.gov.cn/n200/2017/0525/c75-10829703.html>.

<sup>(29)</sup> <https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/dfzgh/201606/P020191104643472060002.pdf>.

<sup>(30)</sup> [http://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content\\_5598119.htm](http://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5598119.htm).

<sup>(31)</sup> Cfr. la relazione annuale sull'esercizio 2020 della holding Xiamen Tungsten, pag. 238: [http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNESH\\_STOCK/2021/2021-3/2021-03-31/7001827.PDF](http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNESH_STOCK/2021/2021-3/2021-03-31/7001827.PDF) (ultima consultazione: 16 maggio 2022).

<sup>(32)</sup> Cfr. la relazione annuale sull'esercizio 2020, pag. 139.

- (58) Nella presente inchiesta non sono stati inoltre presentati elementi di prova che dimostrino che il settore del molibdeno non sia influenzato dall'intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato al considerando 45. L'intervento pubblico sostanziale nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.
- (59) La Commissione rammenta infine che, per fabbricare il prodotto oggetto del riesame, sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto oggetto del riesame acquistano o appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che hanno pagato (e che sono registrati come costi) sono esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio i fornitori dei fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto alle distorsioni, possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione del capitale e sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori.
- (60) Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.
- (61) Nel contesto della presente inchiesta, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che contraddicano tali risultanze.
- (62) In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale. La Commissione ha pertanto proceduto alla determinazione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come illustrato nella sezione in appresso.

#### 3.2.4. Paese rappresentativo

##### 3.2.4.1. Osservazioni generali

- (63) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si basa, se del caso, sui seguenti criteri:
- un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha preso in esame i paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC, secondo la banca dati della Banca mondiale <sup>(33)</sup>;
  - la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese <sup>(34)</sup>;
  - la disponibilità di dati prontamente disponibili nel paese rappresentativo;
  - nel caso di più paesi rappresentativi possibili, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

<sup>(33)</sup> Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto, <https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income>.

<sup>(34)</sup> In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

- (64) Come indicato ai considerando da 38 a 40, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni pervenute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare l'India quale paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, se fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

#### 3.2.4.2. Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC

- (65) Nella prima nota relativa ai fattori produttivi la Commissione ha individuato l'India e la Thailandia. La Thailandia è classificata dalla Banca mondiale come un paese a reddito medio-alto con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. Tuttavia la Commissione non ha potuto individuare neanche un produttore di cavi di molibdeno in Thailandia e le informazioni necessarie a livello di società non erano prontamente disponibili. L'India è classificata dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-basso. La Commissione ha individuato almeno 18 società indiane con una produzione parziale di cavi di molibdeno e ha pertanto deciso di valutare più approfonditamente se, in via eccezionale, l'India potesse essere utilizzata quale fonte per stabilire i costi e i prezzi esenti da distorsioni.
- (66) Sono pervenute osservazioni a tale nota soltanto dal richiedente il quale, pur non opponendosi all'utilizzo dell'India per la definizione dei prezzi e dei costi esenti da distorsioni, ha affermato che anche l'Austria, la Germania e gli Stati Uniti potrebbero essere paesi appropriati. La Commissione ha tuttavia osservato che tali paesi sono classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito alto. L'India invece è classificata come paese a reddito medio-basso e ha pertanto un livello di sviluppo economico inferiore rispetto a quello della RPC. Nei paesi a reddito medio-basso come l'India i fattori produttivi sono probabilmente meno costosi rispetto ai paesi con un livello di sviluppo economico più elevato, come la RPC. Ciò potrebbe comportare una sottostima del valore normale, e di conseguenza, del margine di dumping. Poiché tuttavia la presente inchiesta si configura come un riesame in previsione della scadenza in cui ci si interroga sul rischio di persistenza o di reiterazione del dumping indipendentemente dal livello effettivo, la Commissione ha ritenuto che l'India potesse essere considerata in via eccezionale una fonte appropriata per i costi e i prezzi esenti da distorsioni, malgrado il fatto che il conseguente calcolo del valore normale potesse risultare sottostimato. A tale riguardo la Commissione ha osservato che il valore normale determinato sulla base di questo approccio molto prudente aveva già evidenziato un dumping significativo, come concluso al considerando 87. La Commissione ha concluso che non era pertanto necessario esaminare altre alternative.

#### 3.2.4.3. Disponibilità di dati pertinenti in India

- (67) La Commissione ha analizzato attentamente tutti i dati pertinenti disponibili nel fascicolo relativi ai fattori produttivi in India e ha osservato quanto segue:
- sono state effettuate importazioni dei fattori produttivi che, come indicato nella prima e nella seconda nota, sono necessari per la produzione del prodotto oggetto del riesame;
  - la tariffa dell'energia elettrica a uso industriale durante il periodo dell'inchiesta di riesame era disponibile sotto forma di dati forniti dalla commissione per la regolamentazione dell'energia elettrica del Maharashtra <sup>(35)</sup>;
  - i dati sul lavoro in India sono pubblicati dall'ufficio del lavoro indiano (ossia nella relazione «Indian Labour Statistics 2017») <sup>(36)</sup> del Maharashtra, che è uno stato rappresentativo dell'India;
  - il produttore indiano del prodotto oggetto del riesame, WebFill Ltd, dispone già dei bilanci che possono essere utilizzati come indicatori per determinare un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per i profitti.

#### 3.2.4.4. Conclusioni sull'India come fonte appropriata

- (68) Alla luce dell'analisi che precede, l'India è stata eccezionalmente considerata una fonte appropriata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base per i costi e i prezzi esenti da distorsioni. La società WebFill Ltd è stata selezionata come fonte appropriata per ottenere i dati finanziari necessari. La Commissione ha

<sup>(35)</sup> <https://www.merc.gov.in/>.

<sup>(36)</sup> <http://www.labourbureaunew.gov.in/showdetail>.

deciso inoltre, ai fini della determinazione del valore normale, di avvalersi della banca dati Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni dell'ossido di molibdeno, che è la materia prima necessaria per fabbricare il prodotto oggetto del riesame. Inoltre la Commissione ha dichiarato che si sarebbe avvalsa dei dati ufficiali indiani per stabilire i costi esenti da distorsioni del lavoro <sup>(37)</sup> e dell'energia <sup>(38)</sup>.

### 3.2.5. Fattori produttivi

- (69) Considerate tutte le informazioni contenute nella domanda e le successive informazioni presentate dal richiedente e dalle parti interessate, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base sono stati individuati i fattori produttivi e le rispettive fonti indicati di seguito.

Tabella 1

#### Fattori produttivi dei cavi di molibdeno

Fattore produttivo	Codice delle merci	Fonte dei dati	EUR/kg di cavi di molibdeno prodotti
<b>Materie prime</b>			
Ossido di molibdeno	28 25 70 10	Global Trade Atlas (GTA) <sup>(39)</sup>	32,44
<b>Materiali di consumo</b>			
Attrezzature, pezzi di ricambio, approvvigionamenti, costi di manutenzione e locazione, infrastruttura e ammortamento	[N/D]	Conti finanziari	Percentuale dei costi di produzione
<b>Manodopera</b>			
Manodopera	[N/D]	Statistiche nazionali (dati dell'ufficio del lavoro indiano sul Maharashtra) e controllo incrociato con i dati della Banca mondiale	0,06
<b>Energia</b>			
Energia elettrica	[N/D]	Statistiche a livello statale/nazionale (commissione per la regolamentazione dell'energia elettrica del Maharashtra)	2,71

#### 3.2.5.1. Materie prime

- (70) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime come consegnate all'ingresso dello stabilimento di un produttore indiano, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione in India come indicato nella banca dati GTA. Il prezzo all'importazione in India è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell'OMC, elencati nell'allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(40)</sup>. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese appropriato avendo concluso che non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della RPC in ragione dell'esistenza di distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all'esportazione.

<sup>(37)</sup> <https://labour.gov.in/annual-reports>; [http://labourbureau.gov.in/Report\\_PBLs\\_2017.pdf](http://labourbureau.gov.in/Report_PBLs_2017.pdf).

<sup>(38)</sup> <https://www.cicovid19update.in/uploads/1/3/1/3/131362769/maharashtra.pdf>.

<sup>(39)</sup> <http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm>.

<sup>(40)</sup> Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

- (71) Sono stati analogamente esclusi anche i dati relativi alle importazioni in India da paesi non membri dell'OMC, che figurano nell'allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755. A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale e, in ogni caso, tali dati relativi alle importazioni erano trascurabili. Dopo aver escluso la RPC, le importazioni da altri paesi terzi sono rimaste rappresentative.
- (72) Al fine di stabilire il valore normale secondo il metodo della Commissione, a tali prezzi all'importazione dovrebbero essere di norma aggiunti i dazi all'importazione dei fattori produttivi e degli altri materiali importati in India, nonché le spese di trasporto sul mercato interno. In considerazione della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a determinare se le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame piuttosto che a determinarne l'esatta portata, la Commissione ha deciso che gli adeguamenti per i dazi all'importazione e il trasporto interno non erano necessari, dato che tali adeguamenti avrebbero soltanto determinato un aumento del valore normale e, quindi, del margine di dumping, che era già significativo.

#### 3.2.5.2. Manodopera

- (73) L'ufficio del lavoro indiano <sup>(41)</sup> pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici dell'India. La Commissione ha utilizzato le statistiche disponibili e, in base all'ultima analisi disponibile pubblicata (2017) riguardante i dati sul lavoro in India, la retribuzione minima annua dei lavoratori del settore industriale con codice NIC 25 «Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature», allegato A della relazione, era pari a 118 191 INR/anno. Dalle indagini periodiche sulla popolazione attiva condotte dal ministero indiano della Statistica risulta che il salario medio annuo in India nel periodo immediatamente precedente l'inchiesta di riesame era di circa 207 780 INR/anno (cfr. i dati su salari/stipendi dei dipendenti regolari alle pagine A-265 e A-266 (372-373) dell'«Annual Report, PLFS, 2018-19») <sup>(42)</sup>. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha considerato un costo del lavoro di 207 780 INR/anno come sopra determinato. Tale importo è pari a 2 800 USD/anno ed è superiore al salario medio in India compreso il settore agricolo <sup>(43)</sup>, che rappresenta circa la metà degli occupati, in cui, secondo i dati della Banca mondiale, nel 2019 il salario medio era pari a 2 130 USD/anno <sup>(44)</sup>.

#### 3.2.5.3. Energia elettrica

- (74) L'India è costituita da 28 Stati e da 8 territori dell'Unione <sup>(45)</sup>; più del 70 % delle fabbriche e della produzione industriale del settore manifatturiero si concentra in sette stati. Tra i sette Stati più industrializzati, il Maharashtra è uno stato rappresentativo ai fini della presente inchiesta, poiché è lo Stato che ospita complessivamente la percentuale maggiore di fabbriche. Su tale base la Commissione ha utilizzato i dati sul prezzo dell'energia elettrica pubblicati dalla commissione per la regolamentazione dell'energia elettrica del Maharashtra <sup>(46)</sup>. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame nel Maharashtra la tariffa dell'energia elettrica a uso industriale pubblicata dalla commissione per la regolamentazione dell'energia elettrica del Maharashtra era pari a 8,50 INR/kWh, ossia 0,10 EUR/kWh <sup>(47)</sup>.

#### 3.2.5.4. Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti

- (75) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), secondo comma, del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra.
- (76) Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, e alla luce dell'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, sulla base dei dati della domanda, la Commissione

<sup>(41)</sup> <https://labour.gov.in/annual-reports>.

<sup>(42)</sup> [https://cse.azimpremjiversity.edu.in/wp-content/uploads/2019/06/Annual\\_Report\\_PLFS\\_2018\\_19\\_HL.pdf](https://cse.azimpremjiversity.edu.in/wp-content/uploads/2019/06/Annual_Report_PLFS_2018_19_HL.pdf).

<sup>(43)</sup> <http://datatopics.worldbank.org/jobs/country/india>.

<sup>(44)</sup> <https://data.worldbank.org/indicator/>.

<sup>(45)</sup> <https://www.india.gov.in/india-glance/profile>.

<sup>(46)</sup> <https://www.merc.gov.in/>.

<sup>(47)</sup> <https://www.ciicovid19update.in/uploads/1/3/1/3/131362769/maharashtra.pdf>.

ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione e del lavoro. Tale percentuale è stata successivamente applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, in funzione del modello prodotto.

- (77) Per stabilire un importo congruo ed esente da distorsioni per le spese generali di produzione, le SGAV, i profitti e gli ammortamenti, la Commissione si è basata sui dati finanziari per il 2020-2021 di WebFill Ltd estrapolati dalla banca dati di Dun & Bradstreet e dei dati contenuti nei rendiconti finanziari della società, disponibili sul sito web della società stessa<sup>(48)</sup>. A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra.

### 3.2.6. Calcolo del valore normale

- (78) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale del prodotto oggetto del riesame a livello franco fabbrica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
- (79) Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito all'utilizzo di ciascun fattore (materiali e lavoro) necessario per la produzione di cavi di molibdeno. Tali tassi di consumo forniti dal richiedente sono stati appurati nel corso della verifica. La Commissione ha quindi moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati in India quale fonte per la determinazione del valore normale, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base.
- (80) Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV, i profitti e gli ammortamenti, calcolati sulla base dei rendiconti finanziari di WebFill Ltd (cfr. punto 3.2.3.1). La Commissione ha aggiunto al costo di produzione esente da distorsioni le voci indicate di seguito:
- spese generali di produzione e ammortamento (cfr. considerando 75 e 76) che rappresentavano in totale il 17 % dei costi dei materiali sulla base dei dati contenuti nella domanda;
  - SGAV e altri costi, che rappresentavano il 16,3 % del costo dei materiali per WebFill Ltd; e
  - profitti pari al 4,8 % del costo totale di produzione sulla base dei profitti realizzati da WebFill Ltd.

### 3.2.7. Prezzo all'esportazione

- (81) In considerazione dell'omessa collaborazione, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Per determinare i prezzi all'esportazione la Commissione ha utilizzato i dati sulle importazioni cinesi riportati nella banca dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6»).
- (82) Dati i volumi relativamente ridotti di importazioni cinesi (meno dell'1 % del consumo dell'Unione), la Commissione ha valutato se tali prezzi potessero essere considerati attendibili e rappresentativi. A tale riguardo la Commissione ha osservato che il prezzo medio delle esportazioni cinesi verso l'Unione rientrava nello stesso intervallo di prezzi delle esportazioni cinesi verso le altre principali destinazioni in paesi terzi (cfr. considerando 92). Inoltre i prezzi verso l'Unione erano nella fascia più bassa dell'intervallo di prezzi; la Commissione ha pertanto ritenuto che tali prezzi, malgrado i volumi ridotti, fossero sufficientemente attendibili e rappresentativi per costituire la base su cui stabilire il prezzo all'esportazione ai fini del calcolo del dumping.

<sup>(48)</sup> WebFill Limited Annual Report 2021 (WebFillindia.com).

- (83) Poiché tali prezzi sono comunicati su base cif (costo, assicurazione e nolo), essi sono stati adeguati al livello franco fabbrica detraendo un congruo importo per i costi di trasporto e di assicurazione tra la RPC e la frontiera dell'Unione. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato la medesima percentuale di adeguamento di cui all'inchiesta antidumping iniziale <sup>(49)</sup> (1,84 %).

#### 3.2.8. *Confronto*

- (84) La Commissione ha confrontato il valore normale costruito conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica come determinato sopra.
- (85) Data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi non è stato possibile determinare i tipi di prodotto esportati dalla RPC. Non è stato pertanto possibile effettuare un confronto per tipo di prodotto.

#### 3.2.9. *Margine di dumping*

- (86) La Commissione ha ricordato che il margine di dumping è stato stabilito confrontando il valore normale costruito in base ai dati dell'India quale fonte appropriata, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base, con i prezzi medi delle esportazioni cinesi verso l'Unione, adeguati al livello franco fabbrica.
- (87) Sulla base dei dati disponibili la Commissione ha calcolato un margine di dumping del 44,98 %.
- (88) La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

### 4. RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING

- (89) Dopo aver constatato l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati analizzati i fattori aggiuntivi seguenti:
- (1) la capacità di produzione e la capacità inutilizzata in Cina;
  - (2) l'attrattiva del mercato dell'Unione;
  - (3) la relazione tra i prezzi all'esportazione in paesi terzi e il livello dei prezzi nell'Unione; e
  - (4) le pratiche di elusione.

#### 4.1. **Capacità di produzione e capacità inutilizzata in Cina**

- (90) Secondo quanto riportato nella domanda, la capacità produttiva dei produttori cinesi è di circa 3 500 tonnellate all'anno, cioè oltre 19 volte l'intero consumo dell'Unione.
- (91) In assenza di collaborazione da parte della RPC, la Commissione ha stimato la capacità inutilizzata in Cina sulla base delle risultanze della precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Nell'ambito di tale inchiesta la Commissione ha determinato un tasso di utilizzo degli impianti di circa il 20-25 %. In mancanza di elementi che dimostrino il contrario, la Commissione ha ipotizzato che l'utilizzo degli impianti sia rimasto simile per il periodo della presente inchiesta di riesame. Dato che la capacità produttiva di cavi di molibdeno nella RPC è stimata intorno a 3 500 tonnellate, la Commissione ha stimato che la capacità inutilizzata sia pari almeno a 2 500 tonnellate, vale a dire oltre cinque volte il consumo dell'Unione.

<sup>(49)</sup> Regolamento (UE) n. 1247/2009 della Commissione, del 17 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese (GU L 336 del 18.12.2009, pag. 16).

#### 4.2. Relazione tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell'Unione

- (92) In mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione ha analizzato le pratiche tariffarie cinesi sulla base delle statistiche commerciali. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, i prezzi cinesi verso le principali destinazioni di esportazione diverse dall'Unione, cioè India, Corea e Vietnam, erano compresi tra 28 e 41 EUR/kg, mentre il prezzo all'esportazione cinese verso l'UE era di 33,80 EUR/kg (cfr. considerando 107). Si tratta di prezzi notevolmente inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Infatti il prezzo medio di vendita praticato dai produttori esportatori cinesi a tutti i paesi diversi da quelli dell'Unione era di 40 EUR/kg, vale a dire inferiore di circa il [25-35] % rispetto al prezzo medio sul mercato dell'Unione.

#### 4.3. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (93) Come indicato ai considerando da 150 a 152, il mercato dell'Unione è interessante in termini di dimensioni e di prezzi.

#### 4.4. Pratiche di elusione

- (94) Nel 2012 e nel 2013 due inchieste antielusione hanno accertato casi di elusione mediante trasbordo o mediante la leggera modifica del prodotto: il primo riguarda le importazioni di cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia<sup>(50)</sup> e il secondo le importazioni di cavi di molibdeno originari della RPC contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm<sup>(51)</sup>. Il 30 ottobre 2015, in seguito a una terza inchiesta antielusione, le misure sono state estese ai cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm e uguale o inferiore a 11,0 mm<sup>(52)</sup>. Tali sforzi di eludere le misure vigenti dimostrano quanto sia interessante il mercato dell'Unione per i produttori cinesi del prodotto oggetto del riesame.

#### 4.5. Conclusioni

- (95) L'inchiesta ha constatato l'esistenza di pratiche di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame e il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. In caso di scadenza delle misure è probabile che quantitativi significativi di importazioni oggetto di dumping entrerebbero nel mercato dell'Unione, tenuto conto delle capacità inutilizzate di cui dispone la Cina e del fatto che le vendite verso altri paesi terzi potrebbero essere nuovamente dirette verso l'Unione, in ragione dei prezzi più elevati praticati sul mercato dell'Unione.

<sup>(50)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 14/2012 del Consiglio, del 9 gennaio 2012, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento d'esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia, dichiarati o no originari della Malaysia, e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite dalla Svizzera (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 22).

<sup>(51)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 243 del 12.9.2013, pag. 2).

<sup>(52)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1952 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio sulle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 100).



## 5. PREGIUDIZIO

### 5.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (96) Dall'inchiesta iniziale e dall'ultimo riesame in previsione della scadenza non vi sono stati grandi cambiamenti strutturali nell'industria dell'Unione. Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da due produttori dell'Unione. Essi costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (97) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ammontava a circa [198 000-232 000] kg. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base dei questionari sugli indicatori macroeconomici compilati dal richiedente.
- (98) Poiché i dati riguardanti la valutazione del pregiudizio sono stati ricavati principalmente dall'unico produttore dell'Unione che ha collaborato, o, se del caso, da questi stimati per l'altro produttore dell'Unione che non ha collaborato, alcune cifre sono presentate in forma indicizzata o sotto forma di intervalli di valori in considerazione della natura riservata dei dati su cui tali cifre sono basate.

### 5.2. Consumo dell'Unione

- (99) Il consumo totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stato stabilito a [148 000-174 000] kg. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull'industria dell'Unione: i) tenendo conto delle vendite totali nell'UE dell'industria dell'Unione indicate dal richiedente nelle risposte al questionario sugli indicatori macroeconomici e ii) aggiungendo i volumi delle importazioni nell'UE riportati nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.
- (100) Il consumo dell'Unione ha registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 2

#### Consumo dell'Unione (in kg)

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Consumo totale dell'Unione	[208 000-243 000]	[207 000-242 000]	[157 000-184 000]	[148 000-174 000]
Indice	100	99	76	72

Fonte: risposte verificate al questionario sugli indicatori macro e microeconomici e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (101) Nel corso dell'intero periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato un forte calo rispetto al 2017, nella misura del 28 %. Più nello specifico è sceso di un punto percentuale nel 2018 e successivamente ha perso 23 punti percentuali nel 2019 e ulteriori quattro punti percentuali nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (102) La diminuzione del consumo dell'Unione di cavi di molibdeno, già osservata nell'ambito dell'inchiesta iniziale e durante il periodo in esame, è dovuta soprattutto agli sviluppi tecnologici dell'industria automobilistica e al progressivo prevalere dei cambi automatici su quelli manuali, che rappresenta la principale applicazione dei cavi di molibdeno.

### 5.3. Importazioni dal paese interessato

#### 5.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

- (103) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dalla RPC verso l'Unione sulla base dei dati disponibili nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base a tale volume delle importazioni sotto forma di percentuale del consumo totale dell'Unione.

(104) Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 3

**Volume delle importazioni (kg) e quota di mercato**

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume delle importazioni dal paese interessato (kg)	[190-220]	[160-190]	[250-290]	[520-610]
Indice	100	84	130	271
Quota di mercato	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,4 %
Indice	100	84	172	380

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 e risposte verificate al questionario sugli indicatori macroeconomici.

(105) Benché il volume delle importazioni dalla RPC nell'UE sia aumentato del 171 % durante tutto il periodo in esame, i volumi del prodotto oggetto del riesame sono bassi e la quota di mercato delle importazioni cinesi è rimasta inferiore all'1 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

5.3.2. *Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi*

(106) A causa dell'omessa collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base dei volumi e dei valori del prodotto oggetto del riesame riguardanti la RPC riportati nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(107) Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 4

**Prezzi all'importazione (in EUR/kg)**

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
RPC	79,05	60,40	33,65	33,80
Indice	100	76	43	43

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(108) Tra il 2017 e il 2019 il prezzo medio all'importazione del prodotto oggetto del riesame dalla RPC verso l'Unione è sceso in modo netto e costante, registrando una diminuzione del 57 %, livello al quale è rimasto durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Malgrado i volumi ridotti, si tratta di un andamento rimasto costante per diversi anni che inoltre è in controtendenza rispetto all'andamento del prezzo della materia prima, l'ossido di molibdeno, che ha registrato un aumento, in particolare tra il 2017 e il 2018-2019 <sup>(33)</sup>.

(109) Il prezzo medio delle importazioni è inferiore del [52-67 %] rispetto al prezzo medio praticato dall'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(110) Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, non è stato tuttavia possibile determinare i tipi di prodotto esportati dalla RPC verso l'Unione e quindi non si è potuto effettuare un confronto per tipo di prodotto.

<sup>(33)</sup> Come evidenziato nell'allegato 25 della domanda di riesame in previsione della scadenza e nella fonte seguente: <https://tradingeconomics.com/commodity/molybden>

#### 5.4. Importazioni originarie di altri paesi terzi diversi dalla RPC

- (111) Il volume (aggregato) delle importazioni nell'Unione, la quota di mercato e l'andamento dei prezzi delle importazioni di cavi di molibdeno provenienti da altri paesi terzi hanno registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 5

#### Importazioni da paesi terzi

Paese		2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Totale di tutti i paesi terzi esclusa la RPC	Volume (in kg)	[340-400]	[240-280]	[90-110]	[380-450]
	<i>Indice</i>	100	69	27	112
	Quota di mercato	0,2 %	0,1 %	0,1 %	0,3 %
	<i>Indice</i>	100	70	36	157
	Prezzo medio (in EUR/kg)	134,40	96,23	96,14	147,59
	<i>Indice</i>	100	72	72	110

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 e risposte verificate al questionario sugli indicatori macroeconomici.

- (112) Durante tutto il periodo in esame, il volume combinato delle importazioni di cavi di molibdeno da paesi terzi diversi dalla RPC è stato inferiore al volume delle importazioni di cavi di molibdeno provenienti soltanto dalla RPC durante lo stesso periodo, con una quota di mercato che è rimasta di gran lunga inferiore all'1 %. Le quantità provenienti dall'India, da Hong Kong, dall'Ucraina e dagli Stati Uniti sono state esigue. I prezzi all'importazione di tutti i paesi terzi erano molto superiori a quelli praticati dai produttori esportatori della RPC e dall'industria dell'Unione. Ciò è dovuto probabilmente al fatto che si tratta di prodotti di nicchia specializzati venduti in piccole quantità.

#### 5.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

##### 5.5.1. Osservazioni generali

- (113) La valutazione della situazione economica dell'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (114) Le serie di dati di cui disponeva la Commissione ai fini della determinazione del pregiudizio erano differenti per gli indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Per gli indicatori macroeconomici la Commissione si è basata sui dati contenuti nelle risposte al questionario fornite da Plansee SE e, per quanto riguarda l'altro produttore dell'Unione, sulle stime contenute nelle risposte al questionario sui dati macroeconomici. Per quanto riguarda gli indicatori microeconomici la Commissione si è basata sui dati contenuti nelle risposte al questionario fornite da Plansee SE. Poiché nel periodo dell'inchiesta di riesame Plansee SE rappresentava circa l'[86-94] % delle vendite totali dell'Unione, la Commissione ha ritenuto che entrambe le serie di dati fossero rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (115) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

- (116) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

#### 5.5.2. Indicatori macroeconomici

##### 5.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (117) Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali dell'Unione, nonché l'utilizzo degli impianti, hanno registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 6

#### Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume di produzione (in kg) (indice)	100	111	75	70
Capacità produttiva (in kg) (indice)	100	100	85	80
Utilizzo degli impianti (indice)	100	111	88	87

Fonte: risposte verificate al questionario sugli indicatori macro e microeconomici.

- (118) Il volume di produzione è diminuito del 30 % nel periodo in esame. Nello specifico è aumentato di 11 punti percentuali nel 2018, successivamente ha perso 36 punti percentuali nel 2019 e ulteriori cinque punti percentuali nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tale diminuzione è stata determinata dalla contrazione del consumo dell'Unione, come spiegato al considerando 102.
- (119) Anche la capacità produttiva è diminuita complessivamente del 20 % durante il periodo in esame, principalmente a causa della riduzione della domanda del mercato e del conseguente passaggio delle linee di produzione a prodotti diversi, poiché la stessa linea di produzione è utilizzata per diversi tipi di prodotto, compreso il prodotto oggetto del riesame.
- (120) La diminuzione parallela del volume di produzione e della capacità produttiva durante il periodo in esame ha determinato una lieve diminuzione dell'utilizzo degli impianti, nella misura del 13 % durante il periodo in esame.

##### 5.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (121) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 7

#### Volume delle vendite (in kg) e quota di mercato

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Vendite (indice)	100	99	76	71
Quota di mercato	99,7 %	99,8 %	99,8 %	99,4 %
Indice	100	100	100	100
Vendite sul mercato vincolato	0	0	0	0

Fonte: risposte verificate al questionario sugli indicatori macro e microeconomici.

- (122) Nel periodo in esame le vendite complessive dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione hanno registrato una netta diminuzione, pari al 29 %. Nello specifico le vendite sono rimaste relativamente stabili dal 2017 fino alla fine del 2018 e successivamente sono diminuite di 23 punti percentuali nel 2019 e di ulteriori cinque punti percentuali nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tale calo è stato determinato dalla contrazione della domanda del mercato dell'Unione, come spiegato al considerando 102.
- (123) A causa degli effetti delle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni dalla RPC del prodotto oggetto del riesame e in ragione del fatto che in nessun altro paese, escluse l'UE e la RPC, il prodotto oggetto del riesame è prodotto in quantità significative, per tutto il periodo in esame l'industria dell'Unione ha continuato a detenere una quota predominante del mercato, pari al 99,4 %.

#### 5.5.2.3. Crescita

- (124) Poiché sia il consumo dell'Unione sia il volume delle vendite sono diminuiti del 29 % durante il periodo in esame, la quota di mercato è rimasta invariata.

#### 5.5.2.4. Occupazione e produttività

- (125) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 8

#### Occupazione e produttività

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Numero di dipendenti (indice)	100	133	125	125
Produttività (indice)	100	94	67	64

Fonte: risposte verificate al questionario sugli indicatori macro e microeconomici.

- (126) Durante il periodo in esame l'occupazione dell'industria dell'Unione è aumentata del 25 %. Tuttavia nello stesso periodo la produttività è diminuita del 36 %, a causa della contrazione della domanda del mercato e del conseguente calo della produzione.

#### 5.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (127) Come illustrato ai considerando da 86 a 88, il margine di dumping stabilito era appena al di sotto del 45 %. La Commissione ha pertanto constatato che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel precedente riesame in previsione della scadenza l'industria dell'Unione aveva evidenziato segni di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Durante il periodo in esame nell'ambito della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, il processo di ripresa è proseguito, come dimostrato in particolare dal fatto che i profitti sono stati consistenti per tutto il periodo, come di seguito illustrato, malgrado la contrazione del mercato.

#### 5.5.3. Indicatori microeconomici

##### 5.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (128) Nel periodo in esame il prezzo medio unitario di vendita praticato da Plansee SE ad acquirenti indipendenti nell'UE ha registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 9

**Prezzi di vendita e costo di produzione nell'Unione (in EUR/kg)**

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo (indice)	100	99	108	100
Costo unitario di produzione (indice)	100	107	118	100

Fonte: risposte verificate al questionario.

- (129) Nel corso del periodo in esame il prezzo medio unitario di vendita praticato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione è rimasto stabile, tranne nel 2019 quando il prezzo medio è aumentato di otto punti percentuali rispetto al 2017.
- (130) Nel periodo in esame il costo medio di produzione dell'industria dell'Unione è rimasto relativamente stabile, anche se il costo unitario ha registrato aumenti sporadici, nel 2018 di sette punti percentuali e nel 2019 di altri 11 punti percentuali, rispetto al 2017.

## 5.5.3.2. Costo del lavoro

- (131) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 10

**Costo medio del lavoro per dipendente**

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Costo medio del lavoro per dipendente – indice (in EUR)	100	142	114	115

Fonte: risposte verificate al questionario.

- (132) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 15 %, registrando tuttavia un forte aumento intermittente del 42 % nel 2018.

## 5.5.3.3. Scorte

- (133) Nel periodo in esame il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 11

**Scorte**

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Scorte finali – indice (in kg)	100	72	142	115
Scorte finali in percentuale della produzione – indice	100	57	171	144

Fonte: risposte verificate al questionario.

- (134) Durante il periodo in esame le scorte rappresentavano soltanto una percentuale molto ridotta del totale della produzione. Questo fattore non è stato quindi ritenuto significativo ai fini della valutazione della situazione economica dell'industria dell'Unione.

#### 5.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

- (135) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione hanno registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 12

#### Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti - indice (in % del fatturato delle vendite)	100	56	45	83
Flusso di cassa – indice (in EUR)	100	87	61	112
Investimenti – indice (in EUR)	100	728	2 772	4 901
Utile sul capitale investito – indice	100	30	38	60

Fonte: risposte verificate al questionario.

- (136) La Commissione ha stabilito la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite.
- (137) Dal 2017 al 2018 la redditività dell'industria dell'Unione è scesa di 44 punti percentuali, successivamente nel 2019 ha ceduto altri nove punti percentuali e infine, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, è aumentata di 38 punti percentuali. Nel complesso la redditività è diminuita del 17 % durante il periodo in esame.
- (138) Malgrado il calo registrato durante il periodo in esame, la redditività è rimasta a livelli elevati.
- (139) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Nel periodo in esame il flusso di cassa netto ha registrato una tendenza positiva, anche se nel 2018 e nel 2019 è stato inferiore rispettivamente del 13 % e del 39 % rispetto al 2017 e nel periodo dell'inchiesta di riesame è risultato più alto del 12 %.
- (140) Gli investimenti sono notevolmente aumentati rispetto al 2017, in particolare durante il 2019 e il periodo dell'inchiesta di riesame, principalmente a causa della riconversione di una linea di produzione di Plansee SE.
- (141) L'utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Durante il periodo in esame l'utile sul capitale investito derivante dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile è diminuito. Tuttavia la diminuzione è stata più marcata nel 2018 e nel 2019 ed è stata seguita da una notevole ripresa dell'indicatore che alla fine è risultato inferiore del 40 % rispetto al 2017.

#### 5.6. Conclusioni sul pregiudizio

- (142) Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito del 29 % e, anche se la quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione era prossima al 100 %, tale calo della domanda ha inciso negativamente su diversi indicatori di pregiudizio.

- (143) Benché nel periodo dell'inchiesta di riesame la redditività sia rimasta a livelli soddisfacenti, durante il periodo in esame è diminuita del 17 % e alcuni altri indicatori di pregiudizio, come la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti e il volume delle vendite, hanno registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. In particolare, a causa della contrazione della domanda del mercato dell'Unione, il volume di produzione è sceso del 30 %, la capacità produttiva del 20 %, l'utilizzo degli impianti del 13 % e il volume delle vendite del 29 %. Altri indicatori quali il numero dei dipendenti e il flusso di cassa sono aumentati rispettivamente del 25 % e del 12 % nel periodo in esame.
- (144) Il volume delle importazioni nell'Unione dalla RPC o da altri paesi è stato molto ridotto. Nell'ambito del precedente riesame in previsione della scadenza la quota di mercato delle importazioni dalla Cina era cresciuta principalmente a causa delle pratiche di elusione che nel frattempo sono state interrotte a seguito dell'istituzione di misure antielusione nel 2013 e nel 2015.
- (145) In base a quanto precede, la Commissione è giunta alla conclusione che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (146) La Commissione ha pertanto ulteriormente esaminato il rischio di reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC in caso di abrogazione delle misure.

## 6. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

- (147) La Commissione ha concluso al considerando 145 che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Di conseguenza, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l'eventuale rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.
- (148) A tale riguardo la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e le capacità inutilizzate nella RPC, l'attrattiva del mercato dell'Unione, così come i probabili livelli del prezzo delle importazioni dalla RPC in assenza delle misure antidumping e il loro possibile impatto sull'industria dell'Unione.

### 6.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

- (149) Sulla base di quanto indicato nella domanda, la capacità produttiva dei produttori della RPC è di circa 3 500 tonnellate all'anno, oltre 19 volte il consumo dell'Unione.

### 6.2. Attrattiva del mercato dell'Unione e pratiche tariffarie nei paesi terzi

- (150) Il mercato dell'Unione è interessante sia in termini di dimensioni e prezzi sia per l'importanza dell'industria automobilistica dell'UE. In passato i produttori cinesi hanno ripetutamente manifestato il proprio interesse nei confronti del mercato dell'Unione tentando di eludere le misure antidumping. Inoltre nel periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi medi delle importazioni dalla RPC verso l'Unione erano inferiori ai prezzi all'esportazione dalla RPC verso altri paesi.
- (151) Data la mancanza di vendite in quantità significative da parte dei produttori esportatori cinesi verso l'Unione, la Commissione ha esaminato anche le loro pratiche tariffarie riguardanti le esportazioni verso paesi terzi. I produttori della RPC vendono in media a prezzi che sono del [28-37] % inferiori al prezzo medio praticato dall'industria dell'Unione. Pertanto i produttori esportatori hanno un forte interesse a dirigere nuovamente le proprie vendite verso il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure.
- (152) Il mercato dell'Unione è quindi considerato molto interessante dai produttori cinesi e si può concludere che le capacità inutilizzate disponibili in Cina sarebbero, almeno in parte, utilizzate per aumentare in modo significativo le esportazioni verso il mercato dell'Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.



### 6.3. Possibili scenari in caso di scadenza delle misure

- (153) L'attrattiva del mercato dell'Unione, illustrata ai considerando 93 e 150, potrebbe determinare un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. Poiché i cavi di molibdeno sono un prodotto piuttosto omogeneo in termini di qualità, il livello dei prezzi è il fattore più importante per decidere se acquistare dai produttori dell'Unione o dai produttori esportatori cinesi. Inoltre, come analizzato nel precedente riesame in previsione della scadenza, il brusco calo delle importazioni cinesi in risposta alle misure antidumping e antielusione dimostra che gli acquirenti possono facilmente passare al fornitore con il prezzo più competitivo (vale a dire dai produttori esportatori cinesi ai produttori dell'Unione o viceversa in caso di scadenza delle misure).
- (154) L'industria dell'Unione sarà quindi probabilmente costretta a ridurre i propri prezzi di vendita a scapito della redditività o a mantenere i prezzi di vendita allo stesso livello, con la probabile conseguenza di perdere volume di vendite e quote di mercato rispetto agli esportatori cinesi. Una combinazione di questi scenari appare anche più realistica. Sostanzialmente ciò comporterebbe una pressione al ribasso dei prezzi, perdite e la possibilità che la RPC riconquisti la quota di mercato detenuta prima delle misure.
- (155) Per valutare in termini quantitativi il possibile impatto delle importazioni dalla RPC sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione, la Commissione ha condotto una simulazione. Sono stati elaborati due scenari, ossia un'impennata delle importazioni dalla RPC i) al livello dei volumi delle importazioni dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta iniziale nel 2009 (cioè dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2009), ma allo stesso livello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti e ii) al livello delle quote di mercato detenute dai produttori esportatori della RPC durante il periodo dell'inchiesta iniziale nel 2009, con prezzi inferiori del 15 % rispetto a quelli praticati dall'industria dell'Unione. Dato che i prezzi praticati dai produttori esportatori verso paesi terzi erano in media del [28-37] % inferiori ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la cifra scelta per l'undercutting (15 %) è molto prudente, poiché l'undercutting effettivo constatato era del [52-67] % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Inoltre, per determinare il costo di produzione ipotetico, la Commissione ha tenuto conto della quota dei costi fissi sul totale dei costi di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (156) Nel primo scenario la redditività dell'industria dell'Unione diminuirebbe del [15-24] %.

Nel secondo scenario la redditività dell'industria dell'Unione calerebbe addirittura fino a -[25-33] %.

- (157) In entrambi gli scenari prudenziali descritti, l'impatto delle importazioni cinesi renderebbe l'industria dell'Unione molto poco redditizia.
- (158) Su tale base la Commissione ha concluso che l'assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo di importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievole che determinerebbe una reiterazione del pregiudizio notevole.

## 7. INTERESSE DELL'UNIONE

- (159) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sia contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
- (160) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (161) Partendo da tali premesse la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio, vi fossero motivi validi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all'interesse dell'Unione,

### 7.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (162) Le misure antidumping in vigore hanno avuto un effetto positivo sull'industria dell'Unione e le hanno consentito di riprendersi dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

- (163) Tuttavia la Commissione è giunta alla conclusione che, in caso di scadenza delle misure, vi sia un forte rischio di reiterazione del pregiudizio in considerazione dell'attrattiva del mercato dell'Unione, delle capacità inutilizzate disponibili nella RPC, delle pratiche tariffarie dei produttori esportatori della RPC e dei precedenti casi di elusione.
- (164) La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure antidumping sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC è nell'interesse dell'industria dell'Unione.

### 7.2. Interesse degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e degli utilizzatori

- (165) La Commissione ha invitato gli importatori indipendenti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori a manifestarsi, ma non ha ricevuto alcuna risposta al questionario.
- (166) Alla Commissione non sono pervenute osservazioni indicanti che il mantenimento delle misure avrebbe conseguenze negative di rilievo sugli importatori e sugli utilizzatori superiori all'effetto positivo delle misure per l'industria dell'Unione.
- (167) La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure non avrebbe conseguenze significative sugli importatori, sugli operatori commerciali e sugli utilizzatori dell'Unione.

### 7.3. Conclusioni in merito all'interesse dell'Unione

- (168) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che non vi sono validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento in vigore delle misure esistenti sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC. Il mantenimento delle misure sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione e non danneggerebbe la situazione degli utilizzatori e degli importatori dell'Unione.

## 8. DISPOSIZIONI FINALI

- (169) Dalle considerazioni sopra esposte consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della RPC, istituite con il regolamento (UE) 2016/1046, dovrebbero essere mantenute. Di conseguenza dovrebbe essere mantenuta anche la proroga delle misure a seguito delle inchieste antielusione di cui al considerando 2.
- (170) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(54)</sup> quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (171) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm originari della Repubblica popolare cinese, non provenienti dalla Malaysia, attualmente classificati con il codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC 8102 96 00 19).

<sup>(54)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, è pari al 64,3 %.

#### *Articolo 2*

Il dazio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, attualmente classificati con il codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC 8102 96 00 11) provenienti dalla Malaysia, dichiarati o no originari della Malaysia.

#### *Articolo 3*

Il dazio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni nell'Unione di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % ma meno del 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con il codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC 8102 96 00 30).

#### *Articolo 4*

Il dazio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm e uguale o inferiore a 11,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con il codice NC ex 8102 96 00 (codici TARIC 8102 96 00 20 e 8102 96 00 40).

#### *Articolo 5*

Salvo disposizioni contrarie, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

#### *Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---